

**Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia**

Deliberazione 479

Fo 6002

del 12 GEN. 2001

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Muscas Ignazio

Il Direttore Generale

- acquisita** la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- atteso** che l'Amministrazione Comunale di Piscinas ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n° 11/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig. Muscas Ignazio, codice fiscale MSC GNZ 37B10 E022Q, codice azienda IT107CA009
- considerato** che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n°72/2001, per complessive lire 13.011.294 (Tredicimilioniundicimila duecentonovantaquattro) a favore del Sig. Muscas Ignazio, codice fiscale MSC GNZ 37B10 E022Q, codice azienda IT107CA009 in quanto coerente con le normative vigenti
- recepito** il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario




DELIBERA

- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°11/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°72/2001

- **Confermare** la liquidazione di lire 13.011.294 (Tredicimilioniundicimila duecentonovantaquattro) a favore dell'Allevatore Sig.Muscas Ignazio codice fiscale MSC GNZ 37B10 E022Q, codice azienda IT107CA009

- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile

- **Determinare** che l'importo di lire 13.011.294 (Tredicimilioniundicimila duecentonovantaquattro) liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/capri colpiti da febbre catarrale**".

Il Direttore Generale
Simeone


DIRAMM 

DIRSAN

ISP


ADD 

Si attesta che la deliberazione n° 479/2001 risulta, per dieci giorni, affissa all'albo

legale aziendale, a decorrere dal 16 GEN. 2001 al 25 GEN. 2001

Il Responsabile del Procedimento

Carta



Il Responsabile
Affari Generali
Rag. Sanna

**COMUNE DI PISCINAS
PROVINCIA DI CAGLIARI**

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° M
DEL 12.09.2000

PROT. N° 2622
DEL 12.09.2000

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia del 11.09.2000 Protocollo n. 2367 a firma del Dr. Gian Nicola SANNA che segnala la presenza di sintomatologia clinica riferibile alla FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) con esito positivo agli esami sierologici relativi alla stessa malattia negli allevamenti di proprietà dei sigg.:

- MUSCAS IGNAZIO, nato a GIBA il 10.02.1937 residente in Piscinas Via SALAZAR n° 12, titolare di un'Azienda sita nel Comune di Piscinas Codice Aziendale IT107CA009;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti sanitari atti ad impedire l'ulteriore diffondersi della malattia;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. del 27.07.1934, n° 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 del 08.02.1954;

Vista la legge 23.01.1968 n. 34;

Vista la legge 23.12.1978, n° 833;

Visto il D.P.R. 24.05.1988, n. 231;

Vista la legge 02.06.1988, n. 218;

Visto il D.M. 20.07.1989, n. 298;

Vista la Legge Regionale 08.07.1985, n° 15;

Vista la legge n° 142 del 08.06.1990;

Visto il D.Lgs. 14.12.1992, n. 508;

Vista la legge 09.03.1989, n. 86;

Vista la legge 22.02.1994, n. 146

Visto il Decreto n. 502 del 1992 e successive modificazioni

Visto il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112

Vista l'ordinanza Ministeriale del 10.04.1970, recante norma per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);

Visto il D.P.R. n° 362 del 17.05.1996, recante norma per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali;

Vista la nota del Ministero Sanità emanata con nota n. 600.6.24461/82N/4457 del 28.08.2000 con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della Regione Sardegna;

Tenuto conto che l'applicazione dello Stamping Aut potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse;

Considerato che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie, occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio;

ORDINA

- L'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia clinica riconducibile alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nella aziende appartenente all'allevamento dei proprietari in premessa;
- le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;
- il sotterramento di carcasse o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ai carnivori di non accedervi;


DEMANDA

Agli agenti della forza pubblica e gli Organi dell'Azienda U.S.L. n° 7 – Carbonia – la vigilanza sulla esecuzione di quanto disposto dalla presente ordinanza.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene, previste dal codice penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a lire 300.000 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320 sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000.

Dalla Residenza Municipale li, 12 SET. 2000



IL SINDACO
(AVV. SANDRO PINNA)

stabilisce che la presente si notificata a:

AI SIGG.:

- MUSCAS IGNAZIO , nato a GIBA il 10.02.1937 residente in Piscinas Via SALAZAR n° 12, titolare di un'Azienda sita nel Comune di Piscinas Codice Aziendale IT107CA009;

AL COMANDO C.C. - GIBA -

ALL'ALBO PRETORIO - SEDE -

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE - CAGLIARI -

ALLA PREFETTURA - CAGLIARI -

ALL'AZIENDA U.S.L. N° 7 - servizio Veterinario - CARBONIA -

ALL'ASS.TO REG.LE IGIENE E SANITÀ - SERVIZIO VETERINARIO - CAGLIARI

AL COMANDO VV.UU. - SEDE -

AI SINDACI DEI COMUNI DI:

CARBONIA - SAN GIOVANNI SUERGIU - SANT'ANNA ARRESI - TRATALIAS - GIBA - MASAINAS -

SANTADI - TEULADA - SANT'ANTIOCO - NUXIS - PERDAXIUS - VILLAPERUCCIO - PORTOSCUSO -

CARLOFORTE - CALASETTA:

ATTO DI NOTIFICA

ANNO 2000 del 2000 in data 9 GEN 2001

SEMPRE in PISCINAS

libere come in atti


il sottoscritto Messo Comunale del Comune di


Piscinas ho notificato quanto perede al Sig.

MUSCAS ROBERTO

richiedendogliene avere copia mediante consegna

al domicilio in mani di FIGLIO

IL RICEVENTE


IL MESSICO COMUNALE


**COMUNE DI PISCINAS
PROV. CAGLIARI**


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
- 9 GEN 2001

Piscinas, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO





**COMUNE DI PISCINAS
PROVINCIA DI CAGLIARI**

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

PROTOCOLLO N° 42 DEL - 9 GEN 2001

DETERMINAZIONE N° 1 DEL - 9 GEN 2001

IL SINDACO

Visto il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n° 1265;
Visto il regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954 n° 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n° 833;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n° 34;
Vista la legge 02 giugno 1988, n° 218;
Visto il Decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n° 298;
Visto il Decreto del Ministero della Sanità 19 agosto 1996, n° 587;
Vista la nota ARIS prot. N° 27791 del 30 agosto 2000;

Vista la propria Ordinanza n° 11 del 12.09.2000 con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini/caprini colpiti da Febbre Catarrale degli Ovini;

Vista la relazione di stima analitica del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia sui capi ovini/caprini abbattuti e distrutti in applicazione della Ordinanza sindacale di cui sopra, di proprietà del Sig. MUSCAS IGNAZIO nato a GIBA (CA), il 10.02.1937 residente in PISCINAS
Via/Loc. SALAZAR n° 12

Codice Fiscale _____;

Visto il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA nella settimana dal 28.08.2000 al 08.12.2000, che fa parte integrante del presente atto;

DETERMINA

In lire 13'011'294 (Tredici milioni e duecento e 94 lire)

Cifre	lettere
l'ammontare complessivo delle indennità	da corrispondere al Sig.
<u>MUSCAS IGNAZIO</u>	nato a <u>GIBA (CA)</u> il
<u>10.02.1937</u>	residente nel Comune di <u>PISCINAS</u>
Via/Loc. <u>SALAZAR</u>	n° <u>12</u>
Codice Fiscale <u>MSCGN23FB10E022@</u>	;

IL SINDACO



